

Art. 11 - Comproprietari

Nel caso di più proprietari di un cavallo (art. 20), i medesimi devono designare uno di loro a rappresentarli ad ogni effetto e sotto il cui nome e colori il cavallo dovrà correre.

A tale soggetto, come risultante dall'atto di comproprietà registrato dall'Ente, verranno corrisposti gli importi vinti dal cavallo e allo stesso spettano formalmente, a norma del presente Regolamento tutti i diritti ed obblighi del proprietario.

Nel caso di contitolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8, in sede di domanda, dovrà essere indicato il contitolare cui spettano diritti ed obblighi di cui al precedente cpv. tra cui la corresponsione dei premi.

Art. 20 - Comproprietà - Riserve

Nel caso che un cavallo appartenga a più persone o sia stato comperato accettando una riserva ovvero sia stato affittato, prima di qualsiasi iscrizione, deve essere depositata presso la Segreteria U.N.I.R.E. Area Galoppo, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, la relativa comunicazione scritta, con firma di tutti gli interessati, autenticata con le modalità di cui all'art. 23, 7° comma, contenente:

- la quota di cointeressenza di ciascun socio. In caso di omessa indicazione la quota di partecipazione s'intenderà dichiarata in pari misura;
- l'indicazione di quello fra gli associati sotto i cui colori e il cui nome il cavallo corre, al quale viene data la facoltà di iscrivere, dichiarare i ritiri, esigere i premi ed al quale solamente competono formalmente i diritti e gli obblighi di proprietario. (Tutti i cointeressati rimangono comunque sempre solidamente responsabili del pagamento delle entrate e dei forfeits e di tutte le somme comunque dovute in relazione all'attività associativa);
- le condizioni stipulate nel contratto, di cui è data comunicazione, e l'esatto ammontare, quando si tratti di vendita con riserva sui premi.

Nel caso in cui il proprietario o i proprietari di un cavallo ne cedano una quota ad altri soggetti, tale concessione dovrà essere resa nota all'Ente attraverso la compilazione del relativo modulo di comunicazione da trasmettere unitamente al diritto di Segreteria stabilito per la registrazione dei passaggi di proprietà; l'importo di tale diritto è quintuplicato se l'atto, perfezionato ai sensi del 7° comma dell'art. 23, perviene all'Ente oltre 30 giorni dalla data dell'atto.

In caso di comproprietà con riserva sui premi valgono le disposizioni di cui all'art. 22.

La cessazione o la modifica dell'associazione devono essere immediatamente comunicate alla Segreteria dell'Ente. L'inosservanza delle norme suddette è punita dalla Commissione di Disciplina con una multa, o in casi di particolari gravità, con una delle altre sanzioni previste dal presente Regolamento.